



ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI CHITTI"

Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado

Via Galileo Galilei, 7 – 89022 CITTANOVA (RC) – Tel. 0966473487 – Cod. Fisc. 91016270802

Sito Web: www.icchitti.edu.it – E-mail: rcic847002@istruzione.it – PEC: rcic847002@pec.istruzione.it

Circolare n. 6

Cittanova 28/09/2026

Al Personale Docente e ATA

Albo Pretorio on line

Amm.ne Trasparente

Al Sito Web

Atti Scuola

Oggetto: Cessazione dal servizio del personale scolastico 1° settembre 2027 – D.M. n. 193 del 23/09/2026 – C.M. n. 24818 del 24/09/2026

Si comunica al personale DOCENTE e ATA che il Ministero ha pubblicato il D.M. 193 del 23/09/2026 e la relativa circolare ministeriale n. 24818 del 24/09/2026 con cui disciplina la presentazione delle istanze del personale che intende cessare dal servizio il prossimo 1° settembre 2027.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La domanda di cessazione, per il personale docente, compresi gli insegnanti di religione cattolica, educativo ed ATA a tempo indeterminato dovrà essere presentata, **ESCLUSIVAMENTE** tramite **POLIS**, entro il termine del **21 ottobre 2026**.

TIPOLOGIA DOMANDE DI CESSAZIONE ORDINARIA

La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di **sette** diverse opzioni di istanza POLIS che saranno **attive tutte contemporaneamente**:

- la prima conterrà le domande di **cessazione con i requisiti ordinari** (pensione di **vecchiaia**, pensione **anticipata**, pensione di vecchiaia per i dipendenti che svolgono **attività gravose con 30 anni di contribuzione al 31 agosto 2027**, **dimissioni volontarie** senza maturazione del diritto a pensione, **domanda di cessazione del personale già trattenuto in servizio** negli anni precedenti);
- la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima conterranno la domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento di **quota 100**, maturata entro il 31 dicembre 2021;
- conterrà la domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento di **quota 102**, maturata entro il 31 dicembre 2022;
- conterrà la domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento di **quota 103**, da maturare entro il 31 dicembre 2023;
- conterrà la domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento della **pensione anticipata flessibile**, da maturare **entro il 31 dicembre 2024**;

- conterrà la domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento della **pensione anticipata flessibile**, da maturare **entro il 31 dicembre 2025**;
- la domanda di cessazione dal servizio con **opzione donna** sia per coloro che hanno maturato il requisito entro il 31/12/2021 che per coloro che lo hanno maturato entro il 31/12/2022 alle condizioni previste dall'art.1, comma 292, della L.197/2022 che per coloro che lo hanno maturato entro il 31/12/2023 sempre con i requisiti richiesti, **ovvero per coloro che lo hanno maturato entro il 31/12/2024**.

N.B.: in presenza di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione *quota 100, 102, 103, "pensione anticipata flessibile" o "opzione donna"*, la procedura tratterà queste ultime **in subordine** alla prima istanza. L'inoltro di entrambe le istanze risulta utile nel caso in cui, qualora INPS riscontri la mancanza di certificazione dei requisiti per la pensione anticipata, si voglia ugualmente cessare dal servizio accedendo alla pensione *quota 100, 102, 103, pensione anticipata flessibile o opzione donna*.

REQUISITI

Pensione di vecchiaia, con i requisiti previsti dalla Legge Fornero (istanza POLIS nr.1):

- **d'ufficio**, in presenza del requisito anagrafico di **67 anni e 1 mese al 31 agosto 2027** e del requisito contributivo di almeno **20 anni**. **In questo caso non è necessario presentare l'istanza POLIS.**
- **a domanda**, in presenza del requisito anagrafico di **67 anni e 1 mese al 31 dicembre 2027** e del requisito contributivo di almeno **20 anni**;

Pensione di vecchiaia, con i requisiti previsti per i lavori gravosi di cui all'art.1, commi da 147 a 153 della L.205/2017 - istanza POLIS nr.1).

I lavoratori che svolgono da **almeno 7 anni negli ultimi dieci attività particolarmente faticose e pesanti** – ovvero 6 anni negli ultimi 7 - (c.d. attività usuranti – per il comparto scuola i docenti della scuola dell'infanzia), e che sono in possesso in una anzianità contributiva di almeno 30 anni **al 31 agosto 2027** possono usufruire del collocamento in pensione in deroga all'incremento dei requisiti legati alla speranza di vita. Pertanto, potranno essere collocati in pensione, a domanda, coloro che posseggono il requisito anagrafico di **66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2027** e il **requisito contributivo di 30 anni al 31 agosto 2027**.

Inoltre, per tali categorie di lavoratori non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo previste dalla Legge 228/2012 e successive modificazioni ed integrazioni;

Pensione anticipata

- Per le **donne: 41 anni e 11 mesi di anzianità contributiva** maturati **entro il 31 dicembre 2027**;
- Per gli **uomini: 42 anni e 11 mesi di anzianità contributiva** maturati **entro il 31 dicembre 2027**.

In questo caso **non viene richiesto il requisito anagrafico**;

Quota 100

- Per i lavoratori e le lavoratrici con **almeno 62 anni di età ed almeno 38 anni di contributi** entrambi **maturati entro il 31 dicembre 2021**;

Quota 102

Per i lavoratori e le lavoratrici con **almeno 64 anni di età ed almeno 38 anni di contributi** entrambi **maturati entro il 31 dicembre 2022**;

Pensione anticipata flessibile -art. 1, comma 283 e 284 della legge 29/12/2022 n. 197

- Per i lavoratori e le lavoratrici con **almeno 62 anni di età e 41 anni di anzianità contributiva minima** maturati entro il **31 dicembre 2024**

Pensione anticipata flessibile -art. 1, comma 139 della legge 30/12/2023 n. 213

- Per i lavoratori e le lavoratrici con **almeno 62 anni di età e 41 anni di anzianità contributiva minima** maturati entro il **31 dicembre 2024** con calcolo della pensione con le regole dell'opzione al sistema contributivo;

Pensione anticipata flessibile - art. 14.1, D.L. 28/01/2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28/03/2019, n. 26, come modificato dall'art. 1, comma 174°, L. 30/12/2024, n. 207

- Per i lavoratori e le lavoratrici con **almeno 62 anni di età e 41 anni di anzianità contributiva minima** maturati entro il **31 dicembre 2025** con calcolo della pensione con le regole dell'opzione al sistema contributivo;

Opzione donna

- Esclusivamente per le **donne con 58 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva (maturati entrambi entro il 31 dicembre 2021)**.
L'assegno pensionistico sarà calcolato esclusivamente con il calcolo contributivo.
- Per le lavoratrici con **almeno 60 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva** maturati **entro il 31 dicembre 2022** e che alla data della domanda
 - a) assistono, da almeno 6 mesi, il coniuge, l'unione dalla parte civile o un parente di 1° grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine, entro il secondo grado convivente, qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti ovvero
 - b) abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%. Il requisito anagrafico si riduce di un anno per figlio con un limite massimo di riduzione di due anni.
- Per le lavoratrici con **almeno 61 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva minima** maturati **entro il 31 dicembre 2023** e che alla data della domanda
 - a) assistono, da almeno 6 mesi, il coniuge, l'unione dalla parte civile o un parente di 1° grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine, entro il secondo grado convivente, qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti ovvero
 - b) abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%. Il requisito anagrafico si riduce di un anno per figlio con un limite massimo di riduzione di due anni.
- Per le lavoratrici con **almeno 61 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva minima** maturati **entro il 31 dicembre 2024** e che alla data della domanda
 - a) assistono, da almeno 6 mesi, il coniuge, l'unione dalla parte civile o un parente di 1° grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine, entro il secondo grado convivente, qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti ovvero
 - b) abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%. Il requisito anagrafico si riduce di un anno per figlio con un limite massimo di riduzione di due anni.

I lavoratori interessati all'accesso all'**APE sociale** ovvero alla pensione anticipata per i **lavoratori precoci** potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dell'INPS, presentare la **domanda di cessazione** dal servizio in modalità analogica o digitale **entro il 31 agosto 2026**.

- **LAVORATORI PRECOCI**

Sono ricompresi in questa categoria

- i docenti della scuola dell'infanzia
- i docenti della scuola primaria

con almeno un anno di contribuzione per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età. I suddetti lavoratori possono andare in pensione anticipata **con 41 anni e 1 mese di contribuzione**.

N.B.: il requisito contributivo di 41 anni e un mese può essere perfezionato, su domanda dell'interessato, **anche cumulando i periodi assicurativi** ai sensi della Legge 24 dicembre 2012, nr.228.

- **"APE SOCIALE"**

L'Anticipo Pensionistico **sociale** interessa i lavoratori che compiono almeno 63 anni e 6 mesi di età entro il 31 dicembre 2026 e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero e che rientrino in una delle condizioni sottoindicate:

- **Lavoratore che assiste**, al momento della richiesta e **da almeno sei mesi**, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità **e in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2025**;
- **Lavoratore con riduzione della capacità lavorativa almeno del 74%** e in possesso di **una anzianità contributiva di almeno 30 anni al 31 dicembre 2025**;
- **Lavoratori dipendenti che svolgono lavori gravosi** da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette **e posseggono una anzianità contributiva di almeno 36 anni al 31 dicembre 2025**. Sono ricompresi in quest'ultima categoria i docenti della scuola **dell'infanzia e della scuola primaria**.

N.B.: Al fine del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti per le donne sono ridotti di dodici mesi per ogni figlio nel limite di due anni.

RISOLUZIONE D'UFFICIO DEL RAPPORTO DI LAVORO

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio per il 2025, l'Amministrazione dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il lavoratore che abbia raggiunto l'età limite ordinamentale per la permanenza in servizio, fissato per il 2027 a 67 anni e 1 mese, in presenza del requisito per la pensione di vecchiaia (20 anni di contribuzione e requisito di importo soglia per coloro il cui primo accredito contributivo è avvenuto dal 1996).

VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI E GESTIONE DELLE ISTANZE

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico è affidato direttamente alle sedi dell'INPS territorialmente competenti sulla base dei dati presenti sul conto individuale assicurativo di ciascun lavoratore e della tipologia di pensione indicata nella istanza di cessazione, dandone periodico riscontro al Ministero dell'Istruzione, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del **21 aprile 2027**.

Gli Ambiti Territoriali o le segreterie scolastiche, di conseguenza, devono provvedere all'esatta ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatto, computo presentate entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento al personale che cesserà dal servizio con decorrenza 1° settembre 2026. Tale attività ricognitiva è da considerarsi necessaria per completare la

posizione assicurativa al fine della certificazione del diritto a pensione.

Gli Ambiti Territoriali del Ministero e le segreterie scolastiche dovranno utilizzare **esclusivamente** l'applicativo **Nuova Passweb** per garantire un flusso costante di dati dal sistema SIDI a quello dell'INPS. **Le posizioni relative ai pensionandi dovranno, comunque, essere definite entro la data del 11 gennaio 2027.**

Le cessazioni dovranno essere convalidate a SIDI, con la specifica funzione, **solamente dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.**

TERMINI PER LA RICHIESTA DI CESSAZIONE

Le istanze di revoca devono essere presentate, sempre il termine previsto per la relativa presentazione delle domande di pensione (21 ottobre 2026):

- per il personale docente (compreso IRC), educativo ed ATA di ruolo esclusivamente tramite la apposita funzione presente in POLIS;

N.B.: gli interessati dovranno dichiarare espressamente, nella domanda di cessazione, **se intendono cessare comunque o permanere in servizio** in caso di mancanza dei requisiti accertata dall'INPS.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONE ALL'INPS

Oltre alla domanda di cessazione dal servizio deve essere presentata direttamente dagli interessati anche la domanda di pensione all'INPS. **La domanda di pensione all'INPS non è soggetta alla scadenza del 21 ottobre ma può essere presentata anche successivamente.**

Le domande devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto Previdenziale, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione attualmente accettati dall'INPS:
 - SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
 - CIE (Carta d'Identità Elettronica)
 - CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (803.164);
- presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non avrà provveduto a trasmetterla con le modalità indicate.

DOMANDE DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE I LIMITI DI ETÀ'

Il trattenimento in servizio, sia per il raggiungimento del minimo contributivo (per i docenti – compreso gli insegnanti di religione cattolica –, per il personale educativo e per il personale ATA) che per la partecipazione a progetti didattici internazionali riconosciuti ai sensi del comma 257, art.1, L.208/2015 può essere richiesto, in formato analogico o digitale al di fuori della piattaforma POLIS **entro il 21 ottobre 2026.**

Possono richiedere il trattenimento in servizio:

- coloro che **raggiungono 67 anni e 1 mese di età al 31 agosto 2027 e non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva.** In questo caso il trattenimento in servizio spetta non oltre il 70° anno di età *se consente di conseguire, per effetto della proroga, l'anzianità contributiva minima per il diritto a pensione, cioè 20 anni di contributi* (art.509,

comma 3, Decreto Legislativo 297/1994);

- coloro che sono impegnanti in **progetti didattici internazionali**, svolti in lingua straniera, innovativi e riconosciuti (accordi con scuole o università di Paesi stranieri). Il trattenimento in servizio può essere autorizzato per non più di 3 anni con provvedimento motivato del dirigente scolastico.

DOMANDE DI PART-TIME/PENSIONE

Può presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico il personale che, congiuntamente,

- ha raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 11 mesi per le donne ovvero 42 anni e 11 mesi per gli uomini) e, contemporaneamente,
- non ha compiuto il **67°** anno di età.

Nella richiesta gli interessati devono esprimere anche l'opzione per la cessazione dal servizio o per la permanenza a tempo pieno in caso di mancata concessione del part time per superamento del limite percentuale provinciale o esubero del profilo, posto o classe di concorso di appartenenza.

La domanda di part time/pensione deve essere presentata, sempre utilizzando la procedura POLIS, **entro il 21 ottobre 2026**.

T.F.S. e T.F.R.

Il trattamento di fine servizio (o di fine rapporto) viene liquidato:

- in unico importo annuale, se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
- in due importi annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In questo caso la prima rata è pari a 50.000 euro mentre la seconda corrisponderà al residuo. La seconda rata sarà pagata dopo un anno dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima rata;
- in tre importi annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso la prima rata è pari a 50.000 euro mentre la seconda rata è pari a 50.000 euro la terza corrisponderà al residuo

Termini di pagamento del TFS/TFR

Casistica	Quando viene pagato	A chi si applica
Decesso	Entro 105 giorni	Nei casi di cessazione del rapporto per decesso del lavoratore
Inabilità	Entro 105 giorni	Nei casi di cessazione dal servizio per inabilità
Limiti di età / limiti ordinamentali	Dopo 12 mesi, entro i 3 mesi successivi	A chi matura i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2026
Limiti di età / limiti ordinamentali	Dopo 9 mesi, entro i 3 mesi successivi	A chi matura i requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2027
Fine incarico / contratto a tempo determinato	Dopo 12 mesi, entro i 3 mesi successivi	Nei casi di scadenza del contratto a termine
Dimissioni volontarie	Dopo 24 mesi, entro i 3 mesi	Con o senza diritto a pensione

	successivi	
Licenziamento o destituzione	Dopo 24 mesi, entro i 3 mesi successivi	Negli altri casi di cessazione non rientranti nei termini più brevi

Rateizzazione del TFS o del TFR

Rate	Data di perfezionamento del requisito
1° rata	Fino a 50.000 euro lordi
2° rata - entro l'anno successivo al pagamento della 1° rata	Da 50.000 euro lordi fino a 100.000 lordi
3° rata – entro il secondo anno successivo al pagamento della 1° rata	Oltre 100.000 euro lordi

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Ricordiamo che il lavoratore della scuola **iscritto al Fondo Espero**, una volta collocato a riposo al fine di ottenere la liquidazione del maturato, deve chiedere la chiusura della propria posizione individuale al Fondo. Il lavoratore può scegliere di ricevere un mix di pensione complementare e capitale; per capitale si intende una somma derivante dalla liquidazione di una parte del montante maturato, fino ad un massimo del 50% dello stesso.

La liquidazione di tutto il capitale maturato avviene, invece, d'ufficio nel caso in cui non vengano raggiunti i requisiti minimi per la pensione complementare previsti dallo statuto del Fondo stesso (esempio: permanenza nel Fondo per almeno 5 anni per chi va in pensione di vecchiaia o meno di 15 per chi va in pensione di anzianità), oppure nel caso in cui l'importo della rendita pensionistica annua risulti inferiore all'assegno sociale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Maria Antonella Timpano)